ITIS Volta Alessandria
Spalto Marengo, 42 – 15121 Alessandria
Tel. 0131 227239 – Fax 0131 225713
Cod. Fiscale 00506300060
Cod. Mecc. ALTF01000R
www.volta.edu.it
segreteria@volta.edu.it
altf01000r@pec.istruzione.it

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO CQY CERTIQUALITY UNI EN ISO 9001:2015 413 QM

CIRCOLARE N°142

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

A tutto il personale

Agli alunni e alle famiglie

Oggetto: Nuova pubblicazione Regolamento di Istituto aggiornato

Si comunica che, con delibere di cui ai punti n°6 e n°7 del Consiglio di Istituto riunitosi in data 12 febbraio 2026, è stata pubblicata sul sito istituzionale la versione aggiornata del Regolamento di Istituto, reperibile al link di seguito indicato:

https://istitutovolta.edu.it/documento/regolamenti/

Il Regolamento in parola contiene sostanziali novità che vengono qui di seguito sintetizzate, ma che richiedono un'accurata lettura e presa di coscienza da parte di tutta la comunità scolastica: allievi, personale docente e ATA, famiglie.

In estrema sintesi, le principali novità riguardano essenzialmente:

- **PARTE QUINTA*:* Regolamento di disciplina delle studentesse e degli studenti**

Tale sezione è stata completamente modificata a seguito del D.P.R. n. 134/2025 e delle successive disposizioni normative.

Tutta la comunità scolastica è invitata a prendere visione integrale di questa nuova sezione, allegata alla seguente circolare, che entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito e prevede nuove disposizioni che dovranno obbligatoriamente essere attuate e rispettate.

Si prega in particolare di prendere visione delle tabelle che indicano l'entità delle sanzioni disciplinari e i profili di applicazione delle stesse:

1 – Richiamo verbale	Richiamo verbale del docente e ammonizione
2 – Annotazione	Annotazione scritta del docente sul registro elettronico visibile alla famiglia
3 - Nota disciplinare	Nota disciplinare del docente o del coordinatore
4 - Diffida	Accompagnamento dello studente negli uffici del Dirigente Scolastico, o dei collaboratori della dirigenza, per approfondire il comportamento lesivo e coinvolgere i genitori
5 - Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni	Allontanamento dello studente dalle lezioni fino a 2 giorni e attività di riflessione sulle conseguenze del comportamento tenuto, con delibera del CdC
6 - Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15	Allontanamento dello studente dalle lezioni da 3 a 15 giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale presso enti accreditati o nell'istituzione

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - A386018 - ITIS A.VOLTA ALESSANDRIA
Prot. 0002022/U del 24/02/2026 09:41 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

giorni	scolastica, con delibera del CdC
7 - Allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni	Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico, con delibera del Consiglio di Istituto (CdI)
8 – Esclusione dagli scrutini finali o dall'esame di stato	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame di Stato, con delibera del CdI

Il Consiglio di classe può irrogare sanzioni accessorie volte alla prevenzione, riflessione e riparazione, quali:

Sanzioni accessorie associabili alle precedenti sanzioni	a) esclusione da viaggi di istruzione con obbligo di frequenza delle lezioni in classi non partecipanti al viaggio per singoli alunni
	b) annullamento o riduzione dei viaggi di istruzione per tutta la classe
	c) esclusione dal partecipare ad attività extrascolastiche per singoli alunni o l'intera classe
	d) risarcimento e/o riparazione di danni quantificati per singoli alunni o l'intera classe
	e) obbligo di ripristinare la situazione iniziale del luogo/ambiente danneggiato per singoli alunni o l'intera classe

Qualora il fatto disciplinare configuri un'ipotesi di reato in base all'ordinamento vigente, il procedimento e/o il provvedimento disciplinare non estinguono l'obbligo del dirigente scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.

E' opportuno altresì prendere visione della nuova procedura applicata dalla scuola in caso di allontanamento dalle lezioni o dalla scuola dello studente, ampiamente descritta all'articolo n°66, che prevede la convocazione di un unico organo collegiale (Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto) alla presenza della persona per la quale viene proposta la sanzione, a cui è sempre assicurato il diritto di difesa.

Le tabelle successive all'articolo n°72 costituiscono infine un elenco dettagliato non esaustivo delle principali correlazioni previste tra infrazione commessa e sanzione applicabile.

Si ritiene che la lettura integrale della parte quinta del Regolamento Unico di Istituto allegato alla presente nota sia un'ottima lezione di educazione civica da proporre in tutte le classi ad opera del referente e/o delegato di tale disciplina, anche al fine di diffondere adeguatamente le nuove disposizioni vigenti impartite dalla scuola.

- **PARTE UNDICESIMA: Norme che regolano le esperienze di studio o formazione all'estero degli studenti italiani**

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - A386018 - ITIS A.VOLTA ALESSANDRIA
Prot. 0002022/U del 24/02/2026 09:41 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

Parimenti, si invitano alunni, famiglie e personale a una lettura e presa visione della **PARTE UNDICESIMA** del Regolamento di Istituto: si tratta di una nuova sezione per favorire un'equilibrata e proficua organizzazione dell'anno di studio all'estero, che generalmente viene effettuato da alcuni studenti nel corso della classe quarta.

Si precisa che lo studente che intende frequentare un periodo di studio all'estero comunica la sua intenzione al docente Coordinatore entro la fine di febbraio dell'anno scolastico precedente a quello in cui si svolgerà la mobilità attraverso una segnalazione scritta, indirizzata al Dirigente scolastico e redatta utilizzando il modulo in allegato (ALLEGATO 1).
È importante che lo studente e la famiglia scelgano un percorso di studi il più possibile coerente con quello svolto nel nostro Istituto.

Una volta acquisita la richiesta da parte della famiglia, il Consiglio di Classe viene immediatamente avvisato ed è tenuto a esprimere un parere motivato in forma scritta (ALLEGATO 2).

Unicamente per il corrente anno scolastico, considerato che il predetto regolamento viene aggiornato ad anno in corso, potranno essere accettate comunicazioni tardive in merito all'intenzione di svolgere l'anno scolastico successivo o parte di esso all'estero, comunque non oltre la fine del mese di marzo, utilizzando l'allegato 1.

Lo studente e la famiglia sono tenuti a prendere visione del **parere motivato del consiglio di classe** sull'opportunità di affrontare l'esperienza di mobilità. Si rende noto che il parere espresso dal consiglio di classe non è vincolante per la famiglia: tuttavia, qualora la famiglia, nonostante il parere negativo del consiglio di classe, decidesse di far comunque frequentare al proprio figlio l'anno all'estero, si assumerà la piena responsabilità delle eventuali difficoltà scolastiche che lo studente potrebbe incontrare al rientro a scuola dal periodo di mobilità all'estero.

Questa nuova sezione del Regolamento Unico di Istituto precisa in maniera dettagliata anche gli adempimenti da parte dello studente e del Consiglio di Classe, sia durante il periodo di permanenza all'estero, sia dal momento in cui è previsto il rientro in Italia.

Si rimanda pertanto a una dettagliata lettura e presa visone anche di tale sezione, che dovrà avvenire in classe con il supporto del tutor d'aula assegnato ad ogni studente del triennio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(La firma è omessa ai sensi dell'art. 3, c.2, D.to Lgs. n. 39/93)

ALLEGATI:

Parte quinta - Parte undicesima del Regolamento di Istituto vigente

Documenti connessi alla parte undicesima del Regolamento di Istituto vigente

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - A386018 - ITIS A.VOLTA ALESSANDRIA
Prot. 0002022/U del 24/02/2026 09:41 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

PARTE QUINTA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Ai sensi del D.P.R. 249/1998 e ss.mm.ii

Il presente regolamento disciplinare è emesso dal Consiglio d'Istituto con delibera del 6/2/2014; revisionato art-13 con delibera del 10/2/2015 e revisionato totalmente in data 12 febbraio 2026.

- in conformità ai principi e alle richieste dello Statuto delle studentesse e degli studenti approvato con
- D.P.R. 249/1998 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il D.P.R. n.235/2007, il D.P.R. n. 134 08/08/2025.
- In coerenza con il PTOF adottato dall'istituto;
- In coerenza con il Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche D.P.R. 275/1999 e successive modifiche e integrazioni:
- In conformità ai principi della L. 71/2017 sul contrasto cyberbullismo.

Art. 61: Oggetto del regolamento

Questo regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del predetto D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, integrato dal D.P.R. n:134/2025 in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica nonché alle situazioni specifiche di ogni singola istituzione scolastica, e determina le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il conseguente procedimento.

Il presente regolamento è riveduto ed eventualmente corretto annualmente.

Art. 62: Profili di responsabilità degli studenti

Gli studenti iscritti presso l'Istituto Scolastico (IS) sono direttamente responsabili, secondo le norme generali dello Stato ed i Codici civili e penali, degli atti compiuti in violazione dei diritti e delle disposizioni disciplinari generali ed interne all'Istituto in conformità, in particolare, ai doveri sanciti dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, novellato dal D.P.R. n° 134/2025.

Art. 63: Finalità educativa dei provvedimenti disciplinari

- Premesso che l'IS deve rappresentare una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, fondata sui valori democratici e volta alla crescita della persona umana, lo stesso deve altresì contribuire allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla consapevolezza, nonché alla valorizzazione del senso di responsabilità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità (art.4, c.4 del D.P.R. 134/2025).
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale: il consiglio di classe (CdC) per sospensioni dalle lezioni non superiori ai quindici giorni o il consiglio d'istituto (CdI) per sospensioni dalla comunità scolastica superiori ai quindici giorni o che implichino l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di stato.

Art. 64: Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

Sono oggetto di provvedimenti disciplinari sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante le l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, anche a distanza, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stage, tirocini.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - A386018 - ITIS A.VOLTA ALESSANDRIA
Prot. 0002022/U del 24/02/2026 09:41 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento (art.4, c.3 del D.P.R. 134/2025).

Ad una infrazione disciplinare può seguire la richiesta dell'intervento delle forze dell'ordine quando questa presenta natura grave, o così viene percepita.

Chiunque sia a conoscenza di infrazioni gravi è tenuto a darne esplicita denuncia e segnalazione alle autorità competenti.

Ciascuno studente è tenuto al rispetto del Patto educativo di Corresponsabilità e iscrivendosi all'ITIS "A. Volta" assume in particolare l'impegno di:

- frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere gli impegni di studio;
- avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per sé;
- mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, di rispetto di tutte le persone, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale;
- osservare le disposizioni vigenti in Istituto per l'organizzazione delle attività scolastiche e per la tutela della salute e della sicurezza proprie e di tutti gli altri;
- utilizzare correttamente i materiali e i sussidi didattici, le attrezzature, le tecnologie messe a disposizione dalla scuola e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni agli arredi e alle strutture;
- contribuire a rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità della vita dell'Istituto;
- accedere in istituto con un abbigliamento consono all'ambiente di studio o di lavoro.

Art. 65: Sanzioni disciplinari

Le sanzioni sono ispirate al principio della gradualità, della proporzionalità e della riparazione/risarcimento del danno. Esse sono irrogate tenendo conto della gravità del comportamento tenuto, delle sue conseguenze, del grado di intenzionalità, della reiterazione, del profilo personale della studentessa o dello studente, della responsabilità assunta e della consapevolezza maturata sul disvalore dei comportamenti tenuti.

Le violazioni da parte degli studenti dei doveri disciplinati nella vigente legislazione scolastica, e in particolare nello Statuto degli studenti, danno luogo secondo la gravità dell'infrazione all'applicazione delle sanzioni disciplinari così distinte:

1 – Richiamo verbale	Richiamo verbale del docente e ammonizione
2 – Annotazione	Annotazione scritta del docente sul registro elettronico visibile alla famiglia
3 - Nota disciplinare	Nota disciplinare del docente o del coordinatore
4 - Diffida	Accompagnamento dello studente negli uffici del Dirigente Scolastico, o dei collaboratori della dirigenza, per approfondire il comportamento lesivo e coinvolgere i genitori
5 - Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni	Allontanamento dello studente dalle lezioni fino a 2 giorni e attività di riflessione sulle conseguenze del comportamento tenuto, con delibera del CdC
6 - Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni	Allontanamento dello studente dalle lezioni da 3 a 15 giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale presso enti accreditati o nell'istituzione scolastica, con delibera del CdC
7 - Allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni	Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico, con delibera del cdi
8 – Esclusione dagli scrutini finali o dall'esame di stato	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame di Stato, con delibera del CdI

Il Consiglio di classe può irrogare sanzioni accessorie volte alla prevenzione, riflessione e riparazione, quali:

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - A386018 - ITIS A.VOLTA ALESSANDRIA
Prot. 0002022/U del 24/02/2026 09:41 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

Sanzioni accessorie associabili alle precedenti sanzioni	a) esclusione da viaggi di istruzione con obbligo di frequenza delle lezioni in classi non partecipanti al viaggio per singoli alunni
	b) annullamento o riduzione dei viaggi di istruzione per tutta la classe
	c) esclusione dal partecipare ad attività extrascolastiche per singoli alunni o l'intera classe
	d) risarcimento e/o riparazione di danni quantificati per singoli alunni o l'intera classe
	e) obbligo di ripristinare la situazione iniziale del luogo/ambiente danneggiato per singoli alunni o l'intera classe

Qualora il fatto disciplinare configuri un'ipotesi di reato in base all'ordinamento vigente, il procedimento e/o il provvedimento disciplinare non estinguono l'obbligo del dirigente scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.

Art. 66: Procedure per l'irrogazione delle sanzioni

Istruttoria

Le sanzioni sono irrogate a seguito di un'approfondita istruttoria e del completamento delle procedure disciplinari previste dal presente regolamento in conformità con il D.P.R. 249/1998 e smi.

Per l'assistenza a docenti, coordinatori e consigli di classe nell'istruttoria e nella irrogazione delle sanzioni disciplinari nella scuola opera la Commissione di disciplina per le emergenze educative e antibullismo.

La Commissione di Disciplina è costituita:

a) dal Dirigente scolastico, che la presiede, o da un delegato del Dirigente Scolastico;
b) dall'insegnante coordinatore della classe in cui è iscritto l'allievo che ha commesso l'infrazione, con funzione di segretario verbalizzante;
c) da sei docenti, di cui quattro membri effettivi e due supplenti, eletti dal Collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico.

Qualora l'insegnante coordinatore sia anche componente della Commissione di Disciplina, il Dirigente Scolastico convoca uno dei componenti supplenti.

Qualora il Collegio dei docenti non elegga alcuno dei componenti, effettivi o supplenti, della Commissione di Disciplina, il Dirigente scolastico provvede d'ufficio alla loro investitura, in modo da garantire la composizione prevista.

Il Consiglio di Classe è costituito:

a) dal Dirigente scolastico, che lo presiede, o da un suo delegato;
b) dagli insegnanti componenti il Consiglio di Classe.

La Commissione di Disciplina e il Consiglio di Classe possono essere convocati con procedura d'urgenza.

La Commissione di disciplina unitamente al referente antibullismo e cyberbullismo agisce in base alle Linee di Orientamento per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo allegate in calce al seguente regolamento.

L'istruttoria per la nota disciplinare è affidata ai docenti presenti o al coordinatore di classe che non possono erogare la sanzione senza avere la certezza assoluta sui fatti commessi in maniera indiscutibile e senza aver ascoltato le ragioni dello studente.

L'istruttoria per la diffida e per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica è effettuata dal coordinatore di classe e/o dalla Commissione di disciplina. L'istruttoria si basa su elementi circostanziati e/o testimonianze e/o memorie scritte delle persone danneggiate, coinvolte o presenti ai fatti

Note e diffide

- Il docente irroga le note di sua competenza seguendo le procedure al punto A1
- Il dirigente scolastico irroga la diffida del dirigente su richiesta del coordinatore, a nome del CdC, valutata l'istruttoria e ascoltato lo studente, seguendo la procedura al punto A2.

Allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica

- Il dirigente su richiesta del coordinatore di classe, della Commissione di disciplina o della maggioranza dei membri

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - A386018 - ITIS A.VOLTA ALESSANDRIA
Prot. 0002022/U del 24/02/2026 09:41 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

del consiglio di classe, considerata l'istruttoria, convoca il Consiglio di classe o Consiglio di istituto) in base alla sanzione in ipotesi, fissando, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici dall'evento.

- Al Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto deve essere convocato, in forma scritta e motivata, lo studente interessato, che ha diritto di portare le sue ragioni verbalmente o con memoria scritta. Nel caso di studenti minorenni l'audizione può avvenire solo alla presenza di almeno un genitore o tutore; le eventuali memorie scritte devono recare la controfirma di almeno un genitore
- Il Consiglio di Classe è costituito dalla sola componente dei docenti, il Consiglio di istituto è costituito da tutte le componenti: docenti, rappresentanti genitori, rappresentanti studenti e ATA
- Al Consiglio di classe o al Consiglio di istituto non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della presenza del numero legale, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.
- Il Consiglio di classe o il Consiglio di istituto è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri aventi diritto.
- La seduta del Consiglio mantiene la propria validità anche in assenza di una o più componenti, purché tutte siano state regolarmente convocate
- La seduta del Consiglio di classe o il Consiglio di istituto è divisa in due momenti.
    - Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale):
      lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento per portare le proprie ragioni e, se minorenne, deve essere ascoltato in presenza dei genitori o tutori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere sostitutiva della presenza.
      Se il dirigente o il coordinatore lo ritengono opportuno, a tutela della riservatezza dello studente interessato e della sua famiglia, il consiglio può essere preceduto da una breve fase preliminare della sola componente docenti.
    - Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa):
      a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi. Il Consiglio di classe o il Consiglio di istituto possono deliberare anche in assenza dell'audizione dello studente interessato o dell'invio di una memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.
- La decisione del Consiglio di classe o il Consiglio di istituto, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente entro due giorni dall'irrogazione da parte del coordinatore o dal dirigente stesso. La comunicazione è indirizzata anche alla famiglia.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Deve essere mantenuto il segreto d'ufficio in ordine alle modalità di svolgimento della votazione.

A1. **Nota disciplinare del docente o del coordinatore**	Il docente o il coordinatore, nei casi previsti, ammonisce lo studente, annotando sul registro di classe elettronico il comportamento sanzionato La nota deve essere resa visibile alla famiglia con l'apposita funzionalità
A2. **Diffida del dirigente**	Il dirigente, su richiesta del coordinatore di classe a nome del CdC,, • considerata l'istruttoria sottopostagli dal coordinatore, a fronte della reiterazione di comportamenti già sanzionati con note e diffida del coordinatore, provvede alla irrogazione della sanzione disciplinare DIFFIDA DEL DIRIGENTE adeguatamente motivata, dandone ufficiale comunicazione allo studente e, se minorenne, alla famiglia. La diffida è inserita nel registro elettronico. Il dirigente ha facoltà di convocare la famiglia per richiamare il patto educativo di corresponsabilità e verificare le intenzioni dello studente e le misure educative intraprese dalla famiglia.
B1. **Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni**	Il dirigente scolastico • vista l'istruttoria del coordinatore di classe • verificato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari che

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - A386018 - ITIS A.VOLTA ALESSANDRIA
Prot. 0002022/U del 24/02/2026 09:41 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

	comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni convoca la seduta del consiglio di classe. Il consiglio di classe, nel disporre l'allontanamento dalle lezioni, motiva adeguatamente la delibera, esplicitando le ragioni e i presupposti che sostengono la decisione. Il consiglio individua opportune attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica, su indicazione del Consiglio di classe.
B2. **Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni**	Il dirigente scolastico • vista l'istruttoria del coordinatore di classe • verificato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari che comportano l'allontanamento dalle lezioni da 3 giorni fino al massimo di 15 giorni convoca la seduta del consiglio di classe. Il consiglio di classe, nel disporre l'allontanamento dalle lezioni, motiva adeguatamente la delibera, esplicitando le ragioni e i presupposti che sostengono la decisione. Il consiglio individua opportune attività di cittadinanza attiva e solidale da svolgere presso strutture ospitanti esterne o a favore della comunità scolastica. Il Consiglio di Classe individua un docente referente, incaricato di monitorare l'esecuzione delle attività da parte dello studente e di relazionarsi con l'ente esterno ospitante. Qualora non sia possibile svolgere le attività presso enti esterni, il Consiglio di Classe provvede a pianificare, in collaborazione con la dirigenza, attività, spazi e tempi idonei per lo svolgimento delle attività a favore della comunità scolastica, assicurando la vigilanza dello studente da parte del personale scolastico.
C. **Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni**	Il dirigente scolastico • vista l'istruttoria del procedimento • verificato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni convoca la seduta del consiglio di istituto con eventuale procedura d'urgenza, e conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti. Il consiglio di istituto, nel disporre l'allontanamento dalle lezioni, motiva adeguatamente la delibera, esplicitando le ragioni e i presupposti che sostengono la decisione. Nel periodo di allontanamento dalla scuola il consiglio di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica. La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
D. **Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine**	L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, segue le procedure del punto C ed è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: • devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - A386018 - ITIS A.VOLTA ALESSANDRIA
Prot. 0002022/U del 24/02/2026 09:41 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

dell'anno scolastico	• non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
E. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato	Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi
F. Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame di stato	Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame di Stato sono di competenza della Commissione d'Esame e possono riguardare anche candidati esterni. Valgono le specifiche disposizioni sanzionatorie.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio, salvo che la sanzione non preveda esplicitamente l'esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame.

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, specie in assenza della sua ammissione di responsabilità.

Art. 67: Attività di riflessione connesse all'allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni

Il consiglio di classe, nel disporre l'allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni individua opportune attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.

Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica su indicazione del Consiglio di classe.

Il Consiglio di Classe deve pianificare spazi e momenti opportuni per la realizzazione dell'attività da sottoporre allo studente, in modo da garantirne la fattibilità e la coerenza con gli obiettivi educativi.

Tale piano terrà conto delle risorse umane, strumentali e delle attività scolastiche in essere nel periodo di applicazione della sanzione. Viene così definito un intervento mirato, calibrato sulla specificità del comportamento sanzionato e volto a favorire una riflessione costruttiva e una più consapevole assunzione di responsabilità.

Il Consiglio di Classe individua tra i docenti un referente incaricato di monitorare l'attività assegnata allo studente e di relazionare al consiglio sull'esito del percorso. La restituzione dell'attività avverrà nella classe di appartenenza. Se ritenuto necessario lo studente potrà essere indirizzato ad un colloquio presso lo sportello di ascolto di istituto, previo confronto con il/la docente responsabile.

Art. 68: Attività di cittadinanza attiva e solidale connesse all'allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni

Il consiglio di classe, nel disporre l'allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni individua opportune attività di cittadinanza attiva e solidale da svolgere presso strutture ospitanti esterne accreditate presso il MIM ai sensi del DPR 249/1998 e smi o, in subordine, a favore della comunità scolastica. Tali attività sono commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento e

selezionate anche per favorire la riflessione in merito comportamento oggetto di sanzione.

Il Consiglio di Classe provvede all'individuazione di un docente referente, incaricato di monitorare l'esecuzione delle attività da parte dello studente e di interfacciarsi con l'ente individuato per le attività svolte presso enti esterni.

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - A386018 - ITIS A.VOLTA ALESSANDRIA
Prot. 0002022/U del 24/02/2026 09:41 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

Le attività, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), possono svolgersi presso le strutture ospitanti esterne. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento (art.4 c.8 ter del D.P.R. 134/2025).

Qualora non sia possibile svolgere le attività presso enti esterni, il Consiglio di Classe provvede a individuare le attività in favore della comunità scolastica e a pianificare spazi e tempi idonei per il loro lo svolgimento, assicurando la sorveglianza dello studente da parte del personale scolastico durante ciascuna attività, in collaborazione con la dirigenza.

Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza da parte dello studente dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art.4 c.8 quinquies del D.P.R. 134/2025).

Art. 69: Allontanamento per un periodo superiore ai 15 giorni

Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art.4 c.8 sexies del D.P.R. 134/2025).

Art. 70: Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale / non ammissione all'esame di stato

Ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (art.4 c.9 bis del D.P.R. 134/2025).

In tali casi, la scuola potrà, nel caso sussistano le condizioni, offrire disponibilità all'accoglienza al fine del recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, solo su richiesta motivata dello studente e con precise assunzioni di responsabilità da parte dello stesso e della famiglia.

Art. 71: Provvedimenti diretti a gruppi di studenti

Nel caso l'infrazione sia commessa da più studenti individuabili viene irrogata a tutti la stessa sanzione, a meno di differenti gradi di responsabilità accertabili.

Nel caso di impossibilità di individuare i responsabili di un'infrazione disciplinare verificatasi durante l'attività didattica ed essendo la responsabilità disciplinare personale, non è possibile applicare sanzioni indiscriminatamente a tutto il gruppo; tuttavia, qualora si configuri una chiara complicità di un gruppo o dell'intera classe o una mancata collaborazione all'accertamento dei fatti e dei responsabili, il coordinatore provvede ad annotare comunque i fatti sul registro di classe.

Nei casi più gravi il consiglio di classe, dopo aver contestato i fatti e ascoltato le ragioni degli studenti, nel caso il confronto non permetta comunque di individuare i responsabili, può applicare una delle sanzioni accessorie o chiedere una attività di riparazione nei confronti della comunità scolastica. Il consiglio di classe può tenere conto di questo tipo di annotazioni in funzione della valutazione del comportamento degli studenti.

Art. 72: Infrazioni disciplinari e sanzioni correlate

Le mancanze disciplinari elencate in questo articolo costituiscono un elenco esemplificativo per l'orientamento del comportamento degli studenti e dell'azione educativa di docenti e famiglie, ma non esauriscono la gamma di infrazioni che sono sanzionate dagli organi collegiali competenti. Per ciascuna tipologia di infrazione sono indicate le sanzioni applicabili.

L'individuazione della sanzione opportuna tra quelle previste nella tabella è effettuata dai responsabili dell'irrogazione in

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - A386018 - ITIS A.VOLTA ALESSANDRIA
Prot. 0002022/U del 24/02/2026 09:41 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

base alla valutazione del profilo personale, del grado di intenzionalità, della eventuale reiterazione, delle conseguenze effettive, della assunzione o meno di responsabilità e della consapevolezza maturata sul disvalore dei comportamenti tenuti.

TABELLA DI CORRELAZIONE TRA INFRAZIONI E SANZIONI		
INFRAZIONE	**SANZIONI APPLICABILI**	**ORGANO RESPONSABILE**
MANCATO RISPETTO DELLA FREQUENZA E DELLA DILIGENZA SCOLASTICA		
• Frequenza irregolare delle lezioni • Negligenze didattiche ripe-tute (assenze e ritardi, anche strate-gici, mancato rispetto delle consegne, dimenticanza dei libri di testo e dei materiali…)	Richiamo verbale	Docente interessato e/o Coordinatore di classe
	Annotazione	Coordinatore di classe
• Accumulo di ritardi o assenze in prima ora	Annotazione	Coordinatore di classe
• Accumulo di 3 richiami per comportamenti inadeguati	Nota disciplinare	Docente interessato e/o Coordinatore di classe
• Accumulo di più note per comportamenti inadeguati	Diffida (in ufficio dirigenza)	Coordinatore di classe e DS
• Reiterazione di comportamenti già sanzionati con note o diffide	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni	DS, sentito il CdC
	Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni	DS, sentito il CdC
MANCATO RISPETTO DEGLI ALTRI, DELLA LORO DIGNITA' E DEI LORO DIRITTI		
• Mancanza di rispetto verso docenti o personale • Mancanza di rispetto verso i compagni, • Mancanza di rispetto verso le istituzioni in genere • Ad esempio: offese, espressioni di scherno, volgarità, bestem-mie, atteggiamenti discriminanti in base a genere, religione, cultura, nazionalità, sprezzo di valori e convinzioni altrui…	Richiamo verbale	Docente interessato e/o Coordinatore di classe
	Annotazione	Coordinatore di classe
	Nota disciplinare	Docente interessato e/o Coordinatore di classe
	Diffida	Coordinatore di classe e DS
	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni	DS, sentito il CdC
	Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni	DS, sentito il CdC
• Gravi violazioni del rispetto e della dignità della persona umana o generazione di concrete situazioni di pericolo, fino anche a comportamenti integranti ipotesi di reati penalmente perseguibili. Ad esempio: atti contro la pubblica decenza; atti lesivi	Allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni	DS, sentito il CdI
	Allontanamento fino al termine delle lezioni	DS, sentito il CdI

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - A386018 - ITIS A.VOLTA ALESSANDRIA
Prot. 0002022/U del 24/02/2026 09:41 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

TABELLA DI CORRELAZIONE TRA INFRAZIONI E SANZIONI		
INFRAZIONE	**SANZIONI APPLICABILI**	**ORGANO RESPONSABILE**
dell'integrità fisica quali percosse o lesioni, atti di razzismo, atti di bullismo, diffusione di ingiurie e diffamazioni su canali digitali…	Allontanamento fino al termine delle lezioni con esclusione dagli scrutini finali o dall'esame di stato	DS, sentito il CdI
• Istigazione, complicità o favoreggiamento di illeciti • Istigazione alla rissa • Atti contro la proprietà privata e pubblica (furti, vandalismo) • Introduzione o uso in ambiente scolastico di sostanze dannose o proibite • Alterazione, danneggiamento e/o furto di documenti della scuola • Violazione della riservatezza di compagni, docenti o personale, anche con realizzazione e/o diffusione di filmati o registrazioni non autorizzate all'interno della scuola e durante le attività in didattica a distanza. • Gravi danni al patrimonio della scuola, danneggiamenti intenzionali di locali e attrezzature	Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 15 giorni Allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni	DS, sentito il CdI
	Allontanamento fino al termine delle lezioni	DS, sentito il CdI
	Allontanamento fino al termine delle lezioni con esclusione dagli scrutini finali o dall'esame di stato	DS, sentito il CdI
MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA		
• Inosservanza delle regole di convivenza e atteggiamenti che impediscano e turbino l'attività scolastica Ad esempio, disturbo o interruzione dell'attività didattica, urli, schiamazzi, fischi...)	Richiamo verbale	Docente interessato e/o Coordinatore di classe
	Annotazione	Coordinatore di classe
	Nota disciplinare	Docente interessato e/o Coordinatore di classe
	Diffida	Coordinatore di classe e DS
	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni	DS, sentito il CdC
• Atti che compromettono il rapporto di collaborazione e fiducia tra studente e docente Ad esempio, copiature, plagio, alterazione e falsificazione di compito o verifiche e di firme dei genitori, sottrazione di documenti o materiali didattici al docente o ai compagni…	Annotazione	Coordinatore di classe
	Nota disciplinare	Docente interessato e/o Coordinatore di classe
	Diffida	Coordinatore di classe e DS
	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni Allontanamento dalle lezioni dai 3 ai 15	DS, sentito il CdC

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - A386018 - ITIS A.VOLTA ALESSANDRIA
Prot. 0002022/U del 24/02/2026 09:41 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

TABELLA DI CORRELAZIONE TRA INFRAZIONI E SANZIONI		
INFRAZIONE	**SANZIONI APPLICABILI**	**ORGANO RESPONSABILE**
	giorni	
• Inosservanza delle disposi-zioni organizzative o di tutela di salute e sicurezza Ad esempio, mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali per le attività di laboratorio, trasgressione della norma-tiva antifumo, uso di smartphone durante l'orario didattico, uso improprio della rete di istituto, della piattaforma G-suite, di strumenti e dispositivi della scuola o personali …	Richiamo verbale	Docente interessato e/o Coordinatore di classe
	Annotazione	Coordinatore di classe
	Nota disciplinare	Docente interessato e/o Coordinatore di classe
	Diffida	Coordinatore di classe e DS
	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni	DS, sentito il CdC
• Reiterazione dei comporta-menti di cui sopra, già sanzionati con note, diffide o sospensioni dalle lezioni fino a 2 giorni	Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni	DS, sentito il CdC
• Insistenza nei comportamenti di cui sopra già oggetti di sanzioni o particolare gravità degli stessi, tale di integrare ipotesi di reato	Allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni	DS, sentito il CdI
	Allontanamento fino al termine delle lezioni	DS, sentito il CdI
	Allontanamento fino al termine delle lezioni con esclusione dagli scrutini finali o dall'esame di stato	DS, sentito il CdI

Si precisa che

- l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo (art.4 c.9 del D.P.R. 134/2025).
- Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo

Art. 73: Commissione di Garanzia (Organo di garanzia esteso) - Impugnazioni

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso alla Commissione di Garanzia interna da parte di chi vi abbia interesse, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione.

L'impugnazione, indirizzata al dirigente scolastico, deve essere in forma scritta e debitamente motivata.

La **Commissione di Garanzia** è preposta a:

a) decidere sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti (confermando la sanzione o chiedendone la revisione all'organo competente).

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - A386018 - ITIS A.VOLTA ALESSANDRIA
Prot. 0002022/U del 24/02/2026 09:41 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

b) decidere sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse

Composizione: la Commissione di Garanzia è nominata dal consiglio di istituto e costituito da:

a) il dirigente scolastico, che lo presiede
b) un docente, con funzioni di segretario
c) un genitore
d) uno studente

I membri dell'organo di garanzia per ciascuna componente sono individuati rispettivamente dal collegio docenti, dai rappresentanti dei genitori nel consiglio di istituto e dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per ciascuna componente sono individuati due membri, un membro effettivo e un membro supplente.

Durata in carica: la durata della Commissione di Garanzia è annuale. Il docente ed il genitore sono designati dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile dopo la decadenza per fine mandato. La durata dell'incarico dello studente è annuale. In attesa delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri dell'anno precedente. Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti. Nel caso di conflitto d'interesse, subentra il membro supplente.

Procedura di revisione delle sanzioni:

a) Ricevuta l'impugnazione, il dirigente scolastico fissa, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici. Nel frattempo, la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia. La seduta è valida anche nel caso di assenze dei suoi componenti, purché la convocazione risulti pervenuta agli interessati.
b) L'Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base dell'impugnazione. Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La decisione dell'Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale ai ricorrenti e all'organo che ha irrogato la sanzione.
c) Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall'impugnazione. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro questo termine, l'impugnazione deve intendersi rigettata.
d) Qualora l'Organo di Garanzia decida per l'accoglimento dell'istanza chiede all'organo competente, con opportuna motivazione, la revisione della sanzione irrogata. Individua inoltre la sanzione più opportuna per ripristinare i corretti rapporti all'interno della comunità scolastica. L'organo competente dovrà riunirsi per la revisione della sanzione in conformità alle indicazioni espresse dall'Organo di garanzia
e) Nel caso la sanzione venga confermata, il coordinatore di classe vigila sulla sua applicazione

Organo di garanzia regionale

Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore anche contro le violazioni contenute nei regolamenti degli istituti in base all'art 5 comma 3,4,5,6,7 del D.P.R. 24/6/98 n 249.

Obbligo di riservatezza

I membri degli organi preposti alla valutazione e irrogazione di sanzioni sono obbligati alla riservatezza in merito ai fatti di cui vengono a conoscenza, alle discussioni e alle deliberazioni conseguenti alle procedure per l'irrogazione di sanzioni disciplinari. La comunicazione delle sanzioni deliberate spetta solo al dirigente scolastico o, su sua delega, al coordinatore di classe, al termine della procedura, di norma entro due giorni dalla delibera.

Art. 74: Responsabilità civile

1. In applicazione del disposto di cui all'art. 4 dello statuto degli Studenti viene richiamato il principio generale della riparazione del danno.
2. Gli studenti sono pertanto civilmente responsabili dei danni da loro cagionati in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile alle quali si fa rinvio integralmente.
3. Danneggiamenti gravi e non, più volte ripetuti con esplicita intenzionalità, sono sanzionati dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, la rifusione del danno e l'applicazione del successivo art. 75.

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - A386018 - ITIS A.VOLTA ALESSANDRIA
Prot. 0002022/U del 24/02/2026 09:41 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

4. Nel caso di mancata individuazione del responsabile diretto dei danni sono comunque richiamati oralmente e tenuti al risarcimento i gruppi di studenti al cui interno sia certamente compreso l'autore, nel caso non abbiano provveduto ad una tempestiva segnalazione.
5. Gli studenti sono direttamente responsabili di tutti i loro beni personali. In caso di omessa custodia o di smarrimento degli stessi, l'Istituto non ne risponde.

Art. 75: Responsabilità penale

1. Nel caso in cui uno studente compia un atto che integri gli estremi di un reato penalmente rilevante, ferma restando l'obbligo di denuncia, è disposto, da parte della Dirigenza dell'Istituto e con la massima urgenza, l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica secondo le disposizioni seguenti.
2. Detto allontanamento deve essere comunque comminato qualora vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
3. In tali casi, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo e, comunque, non può essere inferiore a giorni tre.

Art. 76: Disposizioni finali

1. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
2. Il presente regolamento è pubblicato sul portale web dell'Istituto.
3. Qualora venga disposto l'allontanamento dalla comunità scolastica al termine dell'anno scolastico, il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - A386018 - ITIS A.VOLTA ALESSANDRIA
Prot. 0002022/U del 24/02/2026 09:41 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

PARTE UNDICESIMA

NORME CHE REGOLANO LE ESPERIENZE DI STUDIO O FORMAZIONE ALL'ESTERO DEGLI STUDENTI ITALIANI

(rif: nota MIUR prot. n. 843 del 10/04/2013 "Linee di indirizzo sulla mobilità internazionale individuale).

Premessa

L'anno all'estero alle scuole superiori, ideale durante il quarto anno, è un'esperienza riconosciuta dal Ministero (MIM) che permette di frequentare una scuola straniera per un periodo da 3 mesi a un intero anno, vivendo in famiglia o *boarding school*.

L'Istituto "A. Volta", in sintonia con le Linee di indirizzo sulla mobilità internazionale individuale di cui alla Nota MIUR sopra indicata, agevola tale esperienza di internazionalizzazione, nel pieno rispetto tuttavia del diritto allo studio dello studente, che deve essere coerente con il profilo di percorso scolastico intrapreso in Italia e finalizzato al conseguimento del relativo titolo di studio.

Art. 110: Inizio procedura

Lo studente che intende frequentare un periodo di studio all'estero comunica la sua intenzione al docente Coordinatore entro la fine di febbraio dell'anno scolastico precedente a quello in cui si svolgerà la mobilità attraverso una segnalazione scritta, indirizzata al Dirigente scolastico e redatta utilizzando il modulo UFA-MOD-67 (disponibile presso la segreteria studenti).

È importante che lo studente e la famiglia scelgano un percorso di studi il più possibile coerente con quello svolto nel nostro Istituto.

Una volta acquisita la richiesta da parte della famiglia, il Consiglio di Classe viene immediatamente avvisato ed è tenuto a esprimere un parere motivato in forma scritta utilizzando il modulo UFA-MOD-68.

Lo studente e la famiglia sono tenuti a prendere visione del **parere motivato del consiglio di classe** sull'opportunità di affrontare l'esperienza di mobilità. Si rende noto che il parere espresso dal consiglio di classe non è vincolante per la famiglia: tuttavia, qualora la famiglia, nonostante il parere negativo del consiglio di classe, decidesse di far comunque frequentare al proprio figlio l'anno all'estero, si assumerà la piena responsabilità delle eventuali difficoltà scolastiche che lo studente potrebbe incontrare al rientro a scuola dal periodo di mobilità all'estero.

Il Consiglio di classe nomina un docente Tutor (il Coordinatore di classe o il Tutor d'aula, qualora tale figura non coincida con il coordinatore) che avrà il compito, insieme al referente del progetto individuato dalla famiglia, del coordinamento delle attività.

La classe ritenuta più adatta e da privilegiare per lo svolgimento di un periodo all'estero è la classe quarta; non è vietato e verranno esaminati eventuali casi di studenti di terza. Non si ritiene questa esperienza adatta a studenti del biennio, per gli studenti di quinta tale opportunità è esclusa dalla normativa.

Art. 111: Fase istruttoria

Con lo studente e la famiglia viene considerato l'andamento scolastico (le caratteristiche dello studente come si manifestano nel contesto scolastico e i risultati nel profitto evidenziati in particolare nell'ultimo anno) per valutare l'opportunità di tale scelta e le possibili difficoltà didattiche che l'allievo può incontrare al suo rientro.

Il Consiglio di Classe è chiamato ad esprimere un parere di assenso o dissenso circa l'adeguatezza dello studente all'effettuazione dell'esperienza all'estero. Il parere positivo verrà verbalizzato possibilmente entro il mese di marzo (utilizzando il modulo UFA-MOD-68 già citato).

Dopo il parere del Consiglio di Classe, il tutor nominato dal Consiglio di Classe e il referente del progetto individuato dalla famiglia informano lo studente delle ulteriori regole e scadenze da rispettare.

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - A386018 - ITIS A.VOLTA ALESSANDRIA
Prot. 0002022/U del 24/02/2026 09:41 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

Art. 112: Fase preliminare alla partenza

Lo studente si fa promotore di un *Contratto Formativo o Learning Agreement*, firmato dallo studente stesso, dalla famiglia e dal Dirigente Scolastico nel quale:

- siano evidenziate le modalità di interazione tra il nostro Istituto e l'Istituto ospitante, ad esempio per via telematica tramite il Tutor e/o il Coordinatore di Classe e un referente dell'Istituto estero;
- lo studente si impegna a **mantenere i contatti con il Tutor e con i compagni di classe** informandosi e svolgendo le attività affrontate in classe durante il periodo della sua assenza a sostegno della preparazione delle prove integrative da sostenere all'inizio dell'anno scolastico e della preparazione necessaria per l'anno successivo;
- lo studente si impegna a far pervenire al Tutor, **nel più breve tempo possibile**, il piano di apprendimento all'estero con gli obiettivi generali e specifici, i relativi programmi durante la permanenza (la cui durata va chiaramente indicata) , il sistema di valutazione applicato e ogni altra informazione utile per la migliore riuscita dell'esperienza;
- lo studente sottoscrive l'impegno, una volta rientrato in Italia, a recuperare le conoscenze ed abilità specificate dal Consiglio di Classe ad integrazione del programma delle materie che l'allievo non ha potuto apprendere all'estero;
- siano evidenziate e chiaramente spiegate eventuali attività speciali e modalità di valutazione dello studente nella scuola ospitante.

Art. 113: Durante la permanenza all'estero

Lo studente **mantiene i contatti con il Tutor e con i compagni di classe** e si obbliga a relazionare periodicamente circa la realizzazione del suo piano formativo all'estero e di quello italiano.

Lo studente non è assente dalle lezioni, ma le sta svolgendo in altra sede.

Art. 114: Dopo il rientro in Italia

Ai fini della riammissione alla classe di appartenenza degli studenti che hanno effettuato studi all'estero, il Consiglio di classe seguirà i seguenti criteri:

1. **Studente che ha frequentato la prima parte dell'anno scolastico all'estero e rientra entro la fine del primo quadrimestre o all'inizio del secondo:**
   a) **entro la fine del primo quadrimestre**

Viene riammesso alla classe di appartenenza senza alcun esame integrativo ma con un colloquio di riammissione per favorire un adeguato reinserimento nella classe.

Il Consiglio tiene conto della valutazione della scuola straniera per le materie comuni e indica, se opportuno, attività di recupero per colmare eventuali lacune;

Se vi sono alcune discipline con adeguati elementi di giudizio queste saranno regolarmente valutate tenendo anche conto di quanto comunicato dalla scuola straniera.

   b) **all'inizio del secondo quadrimestre:**

Viene riammesso alla classe di appartenenza senza alcun esame integrativo ma con colloquio di riammissione per favorire un adeguato reinserimento nella classe.

Il Consiglio tiene conto della valutazione della scuola straniera per le materie comuni e indica, se opportuno, attività di recupero per colmare eventuali lacune.

Durante la fase di recupero delle insufficienze del primo periodo per tutta la classe, o comunque prima della fine dell'anno scolastico, vengono effettuate prove integrative che entrano nella valutazione generale dell'anno.

2. **Studente che ha frequentato la seconda parte dell'anno o l'intero anno scolastico all'estero:**

L'alunno dovrà sostenere, nell'apposita sessione di norma entro il 30 settembre, prove integrative esclusivamente orali che verteranno solo sui livelli minimi di abilità e conoscenze (nuclei fondanti) nelle discipline.

Il Consiglio di classe ha la responsabilità di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero,

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - A386018 - ITIS A.VOLTA ALESSANDRIA
Prot. 0002022/U del 24/02/2026 09:41 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza. Al termine degli accertamenti, dopo aver tenuto conto anche della valutazione espressa dall'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti, il Consiglio di classe perviene ad una valutazione globale. Tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa scolastica.

Escludendo che le prove integrative siano da ritenersi esami di idoneità, qualora l'accertamento rilevi carenze in alcune discipline, il Consiglio di classe indica allo studente opportuni percorsi a supporto e completamento della preparazione prevista per la ripresa degli studi in Italia; l'esito di tali percorsi contribuisce alla valutazione globale delle discipline dell'anno in corso. I percorsi di supporto dovranno essere comunque svolti entro il 30 dicembre.

3. **Studente che ha frequentato parte dell'anno scolastico all'estero e rientra anticipatamente nel nostro istituto chiedendo la riammissione in classe:**

Viene riammesso alla classe di appartenenza;

Il Consiglio tiene conto della valutazione della scuola straniera per le materie comuni e indica, se opportuno, attività di recupero per colmare eventuali lacune;

Se vi sono alcune discipline con adeguati elementi di giudizio questi concorreranno alla definizione successiva del credito scolastico;

Qualora gli elementi raccolti nell'ultimo periodo di frequenza evidenzino il raggiungimento dei livelli minimi in una disciplina oggetto del colloquio, questo potrà essere rimodulato anche mantenendo il numero di prove integrative previste.

L'alunno dovrà sostenere, nell'apposita sezione, prove integrative esclusivamente orali che verteranno solo sui livelli minimi di abilità e conoscenze (nuclei fondanti) nelle discipline.

L'esperienza all'estero prevede il riconoscimento delle seguenti ore di formazione scuola lavoro (FSL) per coloro che effettuano almeno 90 giorni di permanenza all'estero:

- Fino a un massimo di 100 ore di FSL per gli studenti liceali
- Fino a un massimo di 150 ore di FSL per gli studenti iscritti all'istituto tecnico.

I moduli richiamati (UFA-MOD-67 e UFA-MOD-68 sono disponibili presso la segreteria studenti

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - A386018 - ITIS A.VOLTA ALESSANDRIA
Prot. 0002022/U del 24/02/2026 09:41 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

ITIS Volta Alessandria
Spalto Marengo, 42 – 15121 Alessandria
Tel. 0131 227239 – Fax 0131 225713
Cod. Fiscale 00506300060
Cod. Mecc. ALTF01000R
www.volta.edu.it
segreteria@volta.edu.it
altf01000r@pec.istruzione.it

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
413 QM

DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Dirigente Scolastico ITIS "A. Volta"

Al Consiglio della Classe _____

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE A UN PROGRAMMA DI MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE ALL'ESTERO

Con la presente, desideriamo informarvi che nostro/a figlio/ _____

ha manifestato l'interesse a partecipare ad un programma di mobilità studentesca internazionale all'estero presso:

_____

- ☐ per l'intero anno scolastico _____
- ☐ per il semestre dell'anno scolastico _____
- ☐ per il trimestre dell'anno scolastico _____

Chiediamo al Consiglio di Classe che, sulla base del profilo e del profitto di nostro/a figlio/a, valuti l'opportunità di partecipare ad un programma di questo tipo.

I genitori (o tutore): 1. _____
(firma)

2. _____
(firma)

Indirizzo: _____

Telefono: _____ _____

Email: _____ _____

Data _____

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - A386018 - ITIS A.VOLTA ALESSANDRIA
Prot. 0002022/U del 24/02/2026 09:41 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

ITIS Volta Alessandria
Spalto Marengo, 42 – 15121 Alessandria
Tel. 0131 227239 – Fax 0131 225713
Cod. Fiscale 00506300060
Cod. Mecc. ALTF01000R
www.volta.edu.it
segreteria@volta.edu.it
altf01000r@pec.istruzione.it

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
CQY CERTICUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
413 QM

PARERE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Dirigente Scolastico ITIS "A. Volta"

Alla famiglia dello studente _____

PARERE DEL CONSIGLIO DI CLASSE CIRCA LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A UN PROGRAMMA DI MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE ALL'ESTERO

Premesso che la famiglia dello/a studente/essa _____ , della classe _____, ha segnalato l'interesse del proprio/a figlio/a a realizzare, durante il prossimo anno scolastico, un'esperienza di mobilità studentesca internazionale all'estero di durata

- ☐ annuale
- ☐ semestrale
- ☐ trimestrale

presso: _____

Il Consiglio di Classe, formula il seguente parere:

- ☐ favorevole all'unanimità
- ☐ favorevole a maggioranza
- ☐ sfavorevole all'unanimità
- ☐ sfavorevole a maggioranza

con la seguente motivazione: _____

_____

_____

Si precisa che il parere positivo/negativo è stato formulato tenendo conto dei seguenti parametri:

- ☐ andamento scolastico regolare/discontinuo/altro…
- ☐ autonomia nello studio e nell'organizzazione adeguata/non ancora adeguata/altro…
- ☐ capacità di perseguire obiettivi /incapacità di perseguire obiettivi/altro (_____ _____).
- ☐ capacità di attenersi alle regole, di assimilare nuove regole, di autoregolarsi/incapacità di _____ _____

Data

Il Coordinatore del Consiglio di Classe

_____

_____

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - A386018 - ITIS A.VOLTA ALESSANDRIA
Prot. 0002022/U del 24/02/2026 09:41 I.1 - Normativa e disposizioni attuative